

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SANTONI

Nella seduta del 14/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della correttezza dell'operato dell'intermediario adito in relazione all'estinzione, in data 13/07/2015, di un conto corrente del quale era cointestatario a firma disgiunta. La ricorrente ha infatti lamentato di non aver ricevuto alcun avviso, né tantomeno di essere stata interpellata, in merito all'avvenuta chiusura del conto corrente su richiesta unilaterale dell'altro cointestatario e contestuale trasferimento del relativo saldo residuo (corrispondente alla somma di euro 3.816,71) sul conto intestato esclusivamente a quest'ultimo presso il medesimo istituto.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, affermando di aver agito nel pieno rispetto degli accordi contrattuali dalla stessa sottoscritti e delle disposizioni di legge. Ha sottolineato inoltre come gran parte del saldo fosse già stata precedentemente movimentata in uscita da parte dello stesso cointestatario, senza che la ricorrente avesse mai sollevato obiezioni.

DIRITTO

Il Collegio, verificato che il contratto oggetto della disputa fosse effettivamente di conto corrente a firma disgiunta, ha constatato la correttezza dell'operato della banca convenuta, avendo quest'ultima operato nel rispetto delle condizioni sottoscritte dalle parti nel contratto e della normativa in materia di conto cointestato (art. 1854 c.c.) e obbligazioni solidali (art. 1292 c.c.). Da tali disposizioni discende infatti il principio per il quale la banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine disposto da uno dei cointestatari con firma disgiunta, anche in caso di estinzione del rapporto e trasferimento del saldo residuo presso un altro conto del quale la parte abbia la titolarità esclusiva.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA